

N. R.G. XXX/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXX/2021
tra

XXXXXXXXXXXXXXXX

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **2 marzo 2022** ad ore **11,55** innanzi al dott. XXXXX XXXX, sono comparsi:
Per XXXX XXXX l'avv. XXXXX XXXXX.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** il dr. XXXXXXX XXXXX.

Per **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, assenti le parti.

Il Giudice

dott. XXXXX XXXXX



REPUBBLICA ITALIANA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX XXXXX ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXX/2021 promossa da:

XXXXX XXXXXX (C.F. CNCMHL61T62D789X), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX XXXXX e dell'avv. XXXXX XXXXX (XXXXXXX) VIA XXXX XXX XXXX XXXXXX; XXXX XXXX (XXXXXXX) VIA XXXX XXXX XXXX; XXXXX XXXXX (XXXXXX) XXXXX XXX XXXXX 4 XXXXX XXXX; , elettivamente domiciliato in VIALE XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX presso il difensore avv. XXXXX XXXXX

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXX XXXXX e dell'avv. , elettivamente domiciliato in XXXX XXXXX XXXX XXXX presso il difensore avv. XXXXXXXX XXXXXXX

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha convenuto a giudizio MI e USRT chiedendo: 1) accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; 2) condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di € 2.552,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

MI ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

*** Merito.

Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.

Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (07/07/2012) le norme del CCNL Comparto Scuola prevedevano:

- la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato "*all'atto della cessazione del rapporto di lavoro*" (art. 13 comma 15 e art. 19);
- per il solo personale a tempo determinato la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13 comma 9), come regolato dall'art. 19 comma 2 "*le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatorio.*"

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

L'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012 ha introdotto la seguente disciplina: *“le ferie ... spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.*

La disposizione ha introdotto pertanto il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dall'entrata in vigore (07/07/2012), con effetto di prevalenza sull'art. 19 CCNL Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione, e l'obbligo di fruizione secondo i rispettivi ordinamenti, conservando così la facoltà per i docenti a tempo determinato di fruire di ferie in periodi diversi dalla sospensione delle lezioni.

La materia è stata nuovamente regolata dalla L. n. 228/2013, in vigore dal 01/01/2012 che, con l'art. 1 comma 54 ha posto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*

Quanto al personale a tempo determinato l'art. 1 comma 55 L. n. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute in vigore dal 07/07/2012), consentendola espressamente *“Il presente comma non si applica al personale docente ... con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

L'art. 1 comma 56 L. n. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che *“le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.*

Secondo tale disciplina il personale docente a tempo determinato:

- dal 07/07/2012 al 01/01/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 in relazione all' art. 19 comma 2 CCNL) senza conseguire la monetizzazione delle ferie (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012), essendo espressamente prevista la cessata applicazione delle disposizioni (normative e) contrattuali di miglior favore dalla entrata in vigore del decreto, in particolare quindi dell'art. 19 CCNL che prevedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite;

- dal 01/01/2013 al 01/09/2013 poteva godere delle ferie anche in periodi diversi da quelli della sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L n. 228/2013), poteva ottenere la monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

- dal 01/09/2013 era soggetto all'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

Facendo applicazione della normativa illustrata alle ferie/festività soppresse maturate dal ricorrente nell'anno scolastico dal 2014/2015 fino al 2018/2019, il ricorso è fondato.

Essendo la docente soggetta all'obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall'art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, "*limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*".

Sono da ricomprendersi i giorni di festività soppresse, dedotti dalla ricorrente per ogni a.s., considerato che sono regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In fatto deve premettersi che il MI non ha specificamente contestato: i giorni di ferie maturate e festività soppresse, la retribuzione giornaliera, i periodi di sospensione dell'attività didattica, che la ricorrente ha allegato nella tabella di cui a p. 10 del ricorso; non ha infine prodotto un conteggio alternativo.

Si recepiscono i dati che si traggono dalla tabella cit., con riferimento a ferie maturate e festività, periodi di sospensione dell'attività didattica e retribuzione giornaliera, per ciascun anno scolastico ed il conteggio sviluppato.

Pertanto risulta accertato che la ricorrente, negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ha maturato 39,83 giorni di ferie/festività non goduti e che, considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute pari a € 2.552,95.

Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994.

La novità delle questioni trattate, la presenza di giurisprudenza di merito difforme ed in assenza di pronunce di legittimità le spese di lite sono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del ricorso;

dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 2.552,95, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;

Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 2 marzo 2022

Il Giudice
dott. XXXXXX XXXXXX